Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Venerdì, 10 giugno 1927 - Anno V — Numero 134

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esposizione d'arte del ferroviere d'Italia, in Gorizia.

Con decreto 15 maggio 1927-V di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1927, registro n. 6 Finanze, foglio n. 243, la Sezione di Gorizia dell'Opera nazionale del Dopolavoro è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Esposizione d'arte del ferroviere d'Italia che avrà luogo a Gorizia dal 7 agosto al 5 settembre 1927.

Mostra del pittore romano Giovanni Costa, in Roma.

Con decreto 17 maggio 1927-V di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1927, registro n. 6 Finanze, foglio n. 244, il Governatorato di Roma è stato autorizzato a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e del R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra del pittore romano Giovanni Costa che avrà luogo a Roma nel maggio 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1149.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 832.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1924-25.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 27,246,217,163.75
delle quali furono riscosse . . . . » 23,647,291,018.98

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 3,598,926,144.77

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . L. 22,248,139,777.91
delle quali furono pagate . . . . » 14,270,570,053.87

e rimasero da pagare . . . . . . L. 7,977,569,724.04

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1924-25 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	20,440,423,758.38
Spesa	»	20,023,180,694.46
Avanzo . . .	L.	417,243,063.92

Costruzione di strade ferrate:

Entrata	L.	249,871,824.02
Spesa	»	249,871,824.02
	L.	—

Movimento di capitali:

Entrata	L.	6,487,845,621.64
Spesa	»	1,907,011,299.72
Differenza attiva . . .	L.	4,580,834,321.92

Partite di giro:

Entrata	L.	68,075,959.71
Spesa	»	68,075,959.71
	L.	—

Riepilogo generale:

Entrata	L.	27,246,217,163.75
Spesa	»	22,248,139,777.91
Avanzo . . .	L.	4,998,077,385.84

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1923-24 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . . L. 7,306,740,889.59
delle quali furono riscosse . . . . » 5,608,883,985.71

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1,697,856,903.88

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 16,093,845,380.08
delle quali furono pagate . . . . » 7,761,990,230.93

e rimasero da pagare . . . . L. 8,331,855,149.15

RESTI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1924-1925.

Art. 6.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-1925 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (art. 1) .	L.	3,598,926,144.77
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi preced. (art. 4) .	»	1,697,856,903.88
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna *r* del riassunto generale)	»	1,570,329,383.12
Residui attivi al 30 giugno 1925 .	L.	6,867,112,431.77

Art. 7.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-1925 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (art. 2) . .	L.	7,977,569,724.04
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5).	»	8,331,855,149.15
Residui passivi al 30 giugno 1925 .	L.	16,309,424,873.19

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 8.

Sono stabiliti nella somma di L. 105,902,469.48 i discarichi accordati, nell'esercizio 1924-1925, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 9.

E' accertato nella somma di L. 35,202,781,973.68 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1924-25, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925		L.	27,246,217,163.75
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1923-24, cioè: accertati:			
al 1° luglio 1924	L. 5,700,884,401.44		
al 30 giug. 1925	» 7,306,740,889.59	»	1,605,856,488.15
Disavanzo finanziario al 30 giugno 1925		»	35,202,781,973.68
		L.	64,054,855,625.58

Passività.

Disavanzo finanziario al 30 giugno 1924		L.	41,505,891,886.12
Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925		»	22,248,139,777.91
Aumento nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1923-24, e cioè:			
al 1° luglio 1924	L. 15,898,923,888.01		
al 30 giug. 1925	» 16,093,845,380.08	»	194,921,492.07
Discarichi amministrativi a favore di tesorieri per casi di forza maggiore, ai sensi dell'art. 194 del regolamento di contabilità generale		»	105,902,469.48
		L.	64,054,855,625.58

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in	L.	77,945,618.91
delle quali furono riscosse	»	73,348,845.42
e rimasero da riscuotere	L.	4,596,773.49

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in	L.	82,977,517.20
delle quali furono pagate	»	16,771,384.33
e rimasero da pagare	L.	66,206,132.87

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in	L.	75,140,618.45
delle quali furono riscosse	»	59,143,316.75
e rimasero da riscuotere	L.	15,997,301.70

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in	L.	91,199,783.03
delle quali furono pagate	»	58,080,379.01
e rimasero da pagare	L.	33,119,404.02

Art. 14.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-1924 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-1925 (art. 10)	L.	4,596,773.49
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12)	»	15,997,301.70
Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata)	»	19,133.45
Residui attivi al 30 giugno 1925	L.	20,613,208.64

Art. 15.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-1925 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (art. 11)	L.	66,206,132.87
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 13)	»	33,119,404.02
Resti passivi al 30 giugno 1920	L.	99,325,536.89

Art. 16.

E' accertata nella somma di L. 21,815,388.27 la differenza passiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1924-25 risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925	L.	77,945,618.91
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1923-24, cioè: accertati: al 1° luglio 1924. L. 92,912,790.33; al 30 giugno 1925 . » 91,199,783.03	»	1,713,007.30
Differenza passiva al 30 giugno 1925	»	21,815,388.27
	L.	101,474,014.48

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1924.	L.	14,828,988.51
Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925.		82,977,517.20
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1923-24, cioè: al 1° luglio 1924. . L. 78,808,127.22; al 30 giugno 1925 . » 75,140,618.45		3,667,508.77
	L.	101,474,014.48

Art. 17.

Sono convalidati i Regi decreti 18 gennaio 1925, n. 30, 15 febbraio 1925, n. 215, e 4 maggio 1925, n. 771, che autorizzano prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione dalla spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1924-25.

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTA' DI ROMA.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1924-1925 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in	L.	2,306,587.90
delle quali furono riscosse	»	1,211,751.61
e rimasero da riscuotere	L.	1,094,836.29

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	2,270,158.06
delle quali furono pagate	»	1,214,229.72
e rimasero da pagare	L.	1,055,928.34

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in	L.	1,003,066.06
delle quali furono riscosse	»	954,802.96
e rimasero da riscuotere	L.	48,263.10

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in	L.	4,945,028.31
delle quali furono pagate	»	480,339.82
e rimasero da pagare	L.	4,464,688.49

Art. 22.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-1925 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-1925 (art. 18)	L.	1,094,836.29
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20)	»	48,263.10
Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo della entrata) .	»	2,005.74
Resti attivi al 30 giugno 1925 . . .	L.	1,145,105.13

Art. 23.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-1925 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (art. 19)	L.	1,055,928.34
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 21)	»	4,464,688.49
Resti passivi al 30 giugno 1925 . . .	L.	5,520,616.83

Art. 24.

E' accertata nella somma di L. 265,700.80 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma alla fine dell'esercizio 1924-25 risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925	L.	2,306,587.90
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1923-24, cioè: accertati: al 1° luglio 1924 . . L. 5,073,681.86; al 30 giugno 1925 . . » 4,945,028.31	»	128,653.55
Differenza passiva al 30 giugno 1925	»	265,700.80
	L.	2,700,942.25

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1924	L.	361,331.79
Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925	»	2,270,158.06
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1923-24, cioè: accertati: al 1° luglio 1924 . . L. 1,072,518.46; al 30 giugno 1925 . . » 1,003,066.06	»	69,452.40
	L.	2,700,942.25

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI.

Art. 25.

Le entrate e le spese ordinarie e straordinarie accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, le entrate rimaste da riscuotere e le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-1924, i resti attivi e i resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-25 degli Economati generali dei benefici vacanti, sono stabiliti nelle somme risultanti dai conti consuntivi di quelle Amministrazioni allegati al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio 1924-25.

FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 26.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1924-1925 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in	L.	37,809,280.49
delle quali furono riscosse	»	24,141,678.18
e rimasero da riscuotere	L.	13,667,602.31

Art. 27.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in	L.	36,978,857.50
delle quali furono pagate	»	14,583,292.23
e rimasero da pagare	L.	22,395,565.27

Art. 28.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in	L.	13,647,364.68
delle quali furono riscosse	»	13,613,166.30
e rimasero da riscuotere	L.	34,198.38

Art. 29.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-24 restano determinate in	L.	30,236,603.69
delle quali furono pagate	»	19,472,140.12
e rimasero da pagare	L.	10,764,463.57

Art. 30.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-1925 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-1925 (art. 26)	L.	13,667,602.31
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28)	»	34,198.38
Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo dell'entrata)	»	—
Resti attivi al 30 giugno 1925	L.	13,701,800.69

Art. 31.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-1925 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1924-25 (art. 27)	L.	22,395,565.27
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 29)	»	10,764,463.57
Resti passivi al 30 giugno 1925	L.	33,160,028.84

Art. 32.

E' accertata nella somma di lire 1,644,830,29 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio finanziario 1924-25 risultante dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 1° luglio 1924	L.	444,564.15
Entrata dell'esercizio finanziario 1924-1925	»	37,809,280.49
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1923-1924: accertati: al 1° luglio 1924 . . L. 30,518,440.26; al 30 giugno 1925 . . » 30,236,603.69	»	281,836.57
Differenza passiva al 30 giugno 1925	»	1,644,830.29
	L.	40,180,511.50

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925	L.	36,978,857.50
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1923-1924: accertati: al 1° luglio 1924 . . L. 13,649,099.68; al 30 giugno 1925 . . » 13,647,364.68	»	1,735 —
Somma prelevata dal conto corrente	»	3,199,919 —
	L.	40,180,511.50

FONDO PER L'EMIGRAZIONE.

Art. 33.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo per l'emigrazione, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quale risultato dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo delle spese del Ministero degli affari esteri, in . . . . L. 17,666,897.55
delle quali furono riscosse . . . . » 16,414,050.68

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 1,252,846.87

Art. 34.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1924-1925, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 17,798,117.47
delle quali furono pagate . . . . . » 9,156,754.21

e rimasero da pagare . . . . L. 8,641,363.26

Art. 35.

Le entrate rimaste a riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-1924 restano determinate in . . . . L. 1,491,489.55
delle quali furono riscosse . . . . » 1,381,122.72

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 110,366.83

Art. 36.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1923-1924 restano determinate in . . . . L. 8,781,107.14
delle quali furono pagate . . . . . » 4,263,611.03

e rimasero da pagare . . . . . L. 4,517,496.11

Art. 37.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-1925 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-1925 (art. 33) . . . . L. 1,252,846.87
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) . . . . » 110,366.83

Residui attivi al 30 giugno 1925 . . L. 1,363.213.70

Art. 38.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-1925 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (art. 34) . . . . L. 8,641,363.26
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 36) » 4,517,496.11

Residui passivi al 30 giugno 1925 . . L. 13,158,859.37

Art. 39.

Il conto finanziario del Fondo per l'emigrazione si presenta alla fine dell'esercizio 1924-25 in perfetto pareggio, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Attività finanziaria al 1° luglio 1923 .		L.	13,617,566.42
Avanzo finanziario dell'esercizio 1923-1924		»	3,697,632.38
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925		»	17,642,196.34
Aumento nei residui attivi:			
Consistenza al 1° luglio 1924 . . .	L. 1,485,713.37		
Consistenza al 30 giugno 1925 . .	» 1,491,489.55		
		»	5,776.18
Diminuzione nei residui passivi:			
Consistenza al 1° luglio 1924	**L. 8,906,550.88**		
Consistenza al 30 giugno 1925 . .	**» 8,781,107.14**		
		»	125,443.74
		L.	35,088,615.06

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1924-25	L.	16,621,690.44
Prelevamenti dagli avanzi effettuati a tutto l'esercizio 1923-24 per acquisto di titoli	»	17,315,198.80
Prelevamento dall'avanzo dell'esercizio 1924-25 per acquisto di titoli .	»	1,151,725.82
Attività finanziaria al 30 giugno 1925	»	—
	L.	35,088,615.06

Art. 40.

E' convalidato il R. decreto 5 aprile 1925, n. 437, che autorizza il prelevamento di L. 270,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1924-25.

AZIENDA DEL DEMANIO FORESTALE.

Art. 41.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dell'Azienda del demanio forestale, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia nazionale, in . . . . L. 36,199,506.76
delle quali furono riscosse . . . . » 33,967,831.84

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 2,231,674.92

Art. 42.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1924-25, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 22,616,686.68
delle quali furono pagate . . . . . » 18,153,856.73

e rimasero da pagare . . . . . . » 4,462,829.95

Art. 43.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in . . . . L. 2,009,729.14
delle quali furono riscosse . . . . » 1,054,453.50

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 955,275.64

Art. 44.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1923-24 restano determinate in . . . . L. 24,007,871.24
delle quali furono pagate . . . . . » 11,669,097.66

e rimasero da pagare . . . . . . L. 12,338,773.58

Art. 45.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-1925 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-1925 (art. 41) . . . . L. 2,231,674.92
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 43) . . . . » 955,275.64
Somme riscosse e non versate (colonna *r* del riepilogo della entrata). . » —

Resti attivi al 30 giugno 1925 . . L. 3,186,950.56

Art. 46.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1924-1925 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1924-25 (art. 42) . . . . L. 4,462,829.95
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 44) . . . . » 12,338,773.58

Residui passivi al 30 giugno 1925 . L. 16,801,603.53

Art. 47.

E' accertata nella somma di L. 5,388,923.58 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda del demanio forestale, alla fine dell'esercizio 1924-25, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Attività finanziaria al 1° luglio 1924. L. 75,807,749.07
Entrate dell'esercizio finanziario 1924-1925 . . . . » 36,199,506.76
Diminuzione nei residui passivi:
Accertati:
al 1° luglio 1924 . . L. 24,858,705.88
al 30 giugno 1925. . » 24,007,871.24
» 850,834.64
Passività finanziaria al 30 giugno 1925 . . . . » 5,388,923.58

L. 118,247,014.05

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1924-1925 . . . . L. 22,616,686.68
Prelevamenti effettuati a tutto l'esercizio 1923-24 dal conto corrente di cui alla legge 22 giugno 1910, n. 277 . » 91,336,618.07
Prelevamenti effettuati dallo stesso conto corrente nell'esercizio 1924-25 . » 4,293,709.30

L. 118,247,014.05

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1150.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 847.

Istituzione di una sezione speciale autonoma di Corte di appello in Rodi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituita in Rodi una sezione speciale di Corte d'appello, alla quale è deferita esclusivamente la cognizione degli appelli in materia civile e penale, che, giusta gli articoli 105 e 139 della vigente legge consolare, sarebbero di competenza della Corte di appello di Ancona. Sono deferiti altresì alla competenza dell'autorità giudiziaria di Rodi le controversie e gli affari di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1339, convertito nella legge 16 maggio 1926, n. 846, in quanto la competenza, a norma delle disposizioni del codice di procedura civile, non spetti ad altra autorità giudiziaria del Regno, in base al domicilio, alla residenza o ad altro titolo preveduto nel detto codice.

Art. 2.

La sezione speciale della Corte di appello di Rodi è presieduta dal presidente del tribunale di seconda istanza e composta del presidente e di due magistrati aventi grado non inferiore a giudice di tribunale.

Con decreto del Governatore saranno designati, anno per anno, i magistrati che fanno parte della sezione speciale, scelti fra quelli che prestano servizio in Rodi e nelle isole del Dodecanneso. In caso di assenza o di impedimento di alcuno dei componenti, sarà chiamato a sostituirlo, con decreto del presidente, un altro giudice avente i requisiti su indicati.

Il cancelliere del tribunale di seconda istanza esercita le funzioni di cancelliere della sezione speciale di Corte di appello.

Art. 3.

Nei procedimenti civili e penali davanti la sezione speciale della Corte di appello di Rodi, si osservano, in quanto siano applicabili, le norme di procedura contenute nella legge consolare e quelle vigenti in Italia.

Resta ferma la competenza della Corte di assise di Ancona, giusta l'art. 114 della vigente legge consolare. Resta egualmente ferma la competenza della sezione di accusa presso la Corte di appello di Ancona per la trattazione degli affari ad essa deferiti dalla legge medesima.

Art. 4.

La presente legge avrà attuazione dopo novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tutte le cause pendenti in tale data davanti la Corte di appello di Ancona e davanti le altre autorità giudiziarie del Regno saranno proseguite davanti la Corte medesima. E saranno egualmente proposte davanti le competenti autorità giudiziarie del Regno gli appelli contro le sentenze di primo grado già pronunziate o che saranno pronunziate nelle cause anzidette.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1151.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 846.

Reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ricoprire le vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici ed ufficiali chimici farmacisti) del Regio esercito con elementi idonei ad un pronto impiego nei servizi del Corpo stesso;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di procedere, in deroga alle norme vigenti ed indipendentemente da ogni altro reclutamento in corso, ad un reclutamento straordinario di n. 20 capitani medici e n. 25 tenenti medici, nonchè di n. 10 capitani chimici farmacisti e n. 12 tenenti chimici farmacisti in S.P.E.:

a) con trasferimento nel Corpo sanitario militare di ufficiali inferiori dei gradi rispettivi in servizio permanente nelle varie armi e corpi, i quali siano provvisti rispettivamente della laurea in medicina e chirurgia, o della laurea in chimica o del diploma in farmacia rilasciati da una Università del Regno;

b) con nomina in servizio permanente a capitano o tenente medico ed a capitano o tenente chimico farmacista di capitani o subalterni medici o chimici farmacisti delle categorie in congedo che non abbiano oltrepassato alla data del 1° maggio 1927 il 45° anno di età per i capitani ed il 38° anno per i subalterni e posseggano i requisiti richiesti per la nomina ad ufficiale nel servizio permanente. In dipendenza dei trasferimenti e delle nomine che saranno effettuati in applicazione del presente articolo si considereranno ridotte di altrettanti posti le vacanze nei ruoli degli ufficiali delle altre armi o corpi che, per essersi verificate posteriormente al 20 agosto 1926, possono essere ricoperte con nuove nomine, a norma dell'art. 2, secondo comma n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 2.

Tanto i trasferimenti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, quanto le nomine in S.P.E. di cui alla lettera *b*) dell'articolo medesimo avverranno sulla base di concorsi che saranno stabiliti dal Ministero della guerra, il quale occorrendo determinerà preventivamente quanti dei posti messi a concorso saranno devoluti agli ufficiali già del servizio permanente e quanti a quelli delle categorie in congedo.

Art. 3.

Due distinte Commissioni da nominarsi dal Ministero della guerra, l'una per i medici e l'altra per i chimici farmacisti, giudicheranno della idoneità dei concorrenti classificandoli ciascuna per ordine di merito in quattro distinte graduatorie e cioè: capitani e tenenti in S.P. e capitani e subalterni delle categorie del congedo.

Il Ministro per la guerra ha facoltà di escludere dal concorso, a suo insindacabile giudizio e senza indicarne i motivi, ufficiali delle categorie in congedo, che abbiano fatta domanda di ammissione al concorso stesso.

Art. 4.

Gli ufficiali di cui alla lettera b) dell'art. 1 saranno rispettivamente nominati capitani o tenenti con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con anzianità relativa determinata dall'ordine di graduatoria.

I sottotenenti conseguiranno il grado di tenente. Gli ufficiali delle categorie in congedo, nominati in S.P.E. in base al presente decreto e che avessero contratto matrimonio prima del 1° maggio 1927, non saranno soggetti all'obbligo della costituzione della dote di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399.

Art. 5.

Tanto gli ufficiali trasferiti nel Corpo sanitario, quanto quelli nominati in S.P.E. in forza del presente decreto, saranno obbligati a frequentare un corso di integrazione di studi medico-militari presso la Scuola di sanità militare.

Coloro che, agli esami finali del corso, non fossero approvati, se provenienti dal S.P. ritorneranno all'arma o corpo cui appartenevano ripigliando la loro sede di anzianità, se provenienti dalle categorie in congedo saranno dispensati dal servizio permanente e ricollocati in congedo.

Art. 6.

E' fatto esplicito divieto agli ufficiali trasferiti nel Corpo sanitario militare o nominati in S.P.E. di far domanda per ottenere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di anni sei dalla data del trasferimento o della nomina, ferma rimanendo pel tempo posteriore la disposizione dell'art. 42 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 7.

Le cariche di direttore degli ospedali secondari sono conferite ai tenenti colonnelli medici più anziani.

Art. 8.

I tenenti colonnelli medici hanno facoltà di rinunciare all'avanzamento al grado superiore anche quando per la propria sede di anzianità nel ruolo spetti loro di ricoprire la carica vacante di direttore di un ospedale secondario. I predetti ufficiali, incorsi nella esclusione definitiva dall'avanzamento a seguito della rinuncia di cui sopra, potranno egualmente essere trattenuti in base all'art. 72, ultimo comma, della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito 11 marzo 1926, n. 398, e con le limitazioni ivi stabilite.

Art. 9.

I sottufficiali in congedo, che aspirino, in base all'articolo 18 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, alla nomina a sottotenente di complemento nel Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) o nel Corpo veterinario, debbono essere provvisti del prescritto titolo accademico e aver superato lo stesso esame stabilito dall'art. 1 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304, per i sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi provvisti del detto titolo che chiedano il passaggio nel Corpo sanitario militare o nel Corpo veterinario.

Art. 10.

Per i bandi di concorso, le Commissioni esaminatrici, il corso di integrazione di studi medico-militari, e quant'altro possa occorrere per l'applicazione del presente decreto saranno date disposizioni dal Ministero della guerra.

Art. 11.

Al termine del 30 giugno 1927, fissato dall'ultimo capoverso aggiunto all'articolo 115 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito dal R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, e modificato dall'art. 7 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477, è sostituito, ai medesimi effetti, quello del 30 giugno 1928.

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 28. — FERRETTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 9 giugno 1927 - Anno V

Francia	70.97	Oro	349.57
Svizzera	348.08	Belgrado	31.90
Londra	87.966	Budapest (pengo)	3.16
Olanda	7.26	Albania (Franco oro)	351 —
Spagna	312.87	Norvegia	4.69
Belgio	2.515	Svezia	4.83
Berlino (Marco oro)	4.2925	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.55	Danimarca	4.82
Praga	53.70	Rendita 3,50 %	64.875
Romania	11 —	Rendita 3,50 % (1902)	58.50
Russia (Cervonetz)	94.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.41	Consolidato 5 %	77.15
Peso argentino carta	7.66	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.075
New York	18.117		
Dollaro Canadese	18.13		

ERRATA CORRIGE.

Nella media dei cambi e delle rendite del giorno 8 giugno, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 1927, n. 133, la voce Peso argentino - carta deve leggersi 7.61.

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notaio.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 30 maggio 1927 - Anno V, il sig. dott. Speranza Giuseppe di Federico notaio residente ed esercente in Catanzaro è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

TABELLA N. 1.

Importo del valore lordo, delle ritenute e del valore netto delle cedole delle sottoindicate obbligazioni ed azioni per le scadenze 1° marzo, 1° luglio, 1° settembre 1927 e 1° gennaio 1928.

DEBITI i cui titoli sono soggetti alla tassa di negoziazione	Scadenze	Valore lordo	Ritenute		Valore netto da pagarsi
			per imposta di ricch. mobile	per tassa di negoziazione	
Ferrovia Lucca-Pistoia Emissione 1856-58-60	1° Marzo 1927	6.30	1.46	0.23	4.61
	1° Settembre 1927	6.30	1.39	0.21	4.70
Ferrovia Centrale Toscana Serie A-B-C	1° Luglio 1927	12.50	2.75	0.44	9.31
	1° Gennaio 1928	12.50	2.75	0.45	9.30
Ferrovie Livornesi Serie A-B-C-D'-D"	1° Luglio 1927	7.50	1.65	0.24	5.61
	1° Gennaio 1928	7.50	1.65	0.25	5.60
Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	1° Luglio 1927	7.50	1.65	0.24	5.61
	1° Gennaio 1928	7.50	1.65	0.24	5.61
Obbligazioni ferroviarie 3 % Reti Adriatica, Mediterranea, Sicula	1° Luglio 1927 unitarie	7.50	1.65	0.22	5.63
	1° Luglio 1927 quintuple	37.50	8.25	1.10	28.15
	1° Gennaio 1928 unitarie	7.50	1.65	0,23	5.62
	1° Gennaio 1928 quintuple	37.50	8.25	1.15	28.10
Ferrovia Udine-Pontebba	1° Luglio 1927	12.50	2.75	0.28	9.47
	1° Gennaio 1928	12.50	2.75	0.29	9.46
Obbligazioni comuni Ferrovie Romane	1° Luglio 1927	7.50	1.65	0.23	5.62
	1° Gennaio 1928	7.50	1.65	0.24	5.61
Ferrovia Cavallermaggiore-Bra	1° Gennaio 1927	10 —	2.40	0.54	7.06
	1° Gennaio 1928	10 —	2.20	0.86	6.94
Ferrovia Vigevano-Milano	1° Luglio 1927	6 —	1.32	0.47	4.21
	1° Gennaio 1928	6 —	1.32	0.48	4.20

N. B. — Per le azioni infruttifere della Ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara veggasi la tabella n. 3.

TABELLA N. 2.

Valore netto da pagarsi per i titoli estratti presentati al rimborso dal 2 luglio 1927 a tutto il 2 gennaio 1928.

DEBITI pagabili anche all'estero	Capitale nominale dei titoli e premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 2 luglio 1927 a tutto il 2 gennaio 1928 — Estratti negli anni											
		1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916
Obbligazioni ferroviarie 3 %													
Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula	500 —	499.77	499.34	498.94	498.58	498.24	497.91	497.58	497.22	496.80	496.39	—	—
Obbligazioni della Ferrovia Centrale Toscana (Serie A-B)	500 —	(a) 500 —	499.11	498.34	497.62	496.92	496.22	—	—	—	—	—	—
Asciano-Grosseto (Serie C) con premio	Premio 200 —	(b) 156 —	152 —	152 —	152 —	154 —	154 —	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Ferrovie Livornesi Serie A-B-C-D'-D'' (c)	500 —	(a) 500 —	499.51	499.08	498.65	498.24	497.84	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	500 —	499.76	499.32	498.92	498.54	498.16	497.80	497.43	497.01	496.55	496.10	—	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia (d):													
Presentate al rimborso dal 2 marzo 1927 al 1° settembre 1927	420 —	—	419.79	419.37	419.02	418.70	418.39	418.06	417.71	417.32	416.90	416.48	—
Presentate al rimborso dal 2 settembre 1927 al 1° marzo 1928	420 —	(e) 420 —	419.57	419.15	418.80	418.48	418.17	417.84	417.49	417.10	416.68	416,26	—

(a) Somma pagabile per i titoli estratti nel 1927 e rimborsabili il 2 gennaio 1928, presentati unicamente nel detto giorno.

(b) Per le estrazioni 1922 e 1923 si è tenuto conto anche dell'addizionale 15 % pro-mutilati, ecc. di cui alla legge 23 dicembre 1920, n. 1821. Per le estrazioni del 1924, del 1925, del 1926 e del 1927 si é tenuto conto della variazione dell'imposta di ricchezza mobile in conformità del R. decreto-legge 16 ottobre 1924 n. 1613.

(c) Sono pagabili all'estero le cedole dei titoli della serie C-D'-D''.

(d) Per i titoli estratti dell'emissione 1860 il rimborso può aver luogo fino all'estrazione dell'anno 1922 purchè presentati fino al 29 febbraio 1928, essendo tali titoli prescrivibili in 5 anni dalla data di rimborsabilità.

(e) Somma pagabile per i titoli rimborsabili il 1° marzo 1928, presentati unicamente nel detto giorno.

TABELLA N. 3.

Somma da pagarsi al netto dalla tassa di negoziazione per i titoli estratti presentati al rimborso.

DEBITI pagabili solo nel Regno	Capitale nominale dei titoli e premi	Titoli estratti presentati al rimborso dal 2 luglio 1927 a tutto il 2 gennaio 1928										
		1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917
Obbligazioni 5 % Ferrovia Udine-Pontebba	500 —	(a) 500 —	499.43	498.93	498.44	497.97	497.50	497.03	496.50	495.97	495.30	494.73
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Romane	500 —	(a) 500 —	499.53	499.12	498.73	498.37	498.01	497.67	497.27	496.83	496.44	496.01
Azioni privilegiate 2 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Bra	500 —	490.14	498.60	498.11	497.64	497.15	—	—	—	—	—	—
Azioni della Ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnole-Mortara	500 —	(b) 486.92	486.92	486.92	486.92	486.92	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni della Ferrovia Vigevano-Milano (c):												
Estrazioni di giugno	500 —	433.52	426.77	426.19	428.62	428.04	427.48	432.92	435.32	434.70	434.24	—
Estrazioni di dicembre	500 —	(a) 434 —	427.05	426.49	425.90	428.33	427.75	427.21	432.03	435.01	434.39	434.09

(a) Somma pagabile per i titoli estratti nel 1927 e rimborsabili il 2 gennaio 1928, presentati unicamente nel detto giorno.

(b) Sul capitale delle obbligazioni estratte nell'esercizio 1926-27 e precedenti deve essere trattenuta per tassa di negoziazione una maggior somma di L. 0.77, e cioè in complesso L. 13.08.

(c) Si è tenuto conto, oltre che della deduzione dell'imposta di R. M. del 20 % sulla differenza in L. 300, tra il valore di emissione e quello di rimborso, anche dell'addizionale a favore dei mutilati ecc. stabilita con R. decreto 7 giugno 1920, n. 738, per le estrazioni del dicembre 1920 e del giugno 1921, in ragione del 5 % e del 15 % per le estrazioni successive come da legge 23 dicembre 1920, n. 1821. Per le estrazioni del dicembre 1924 e successive si è tenuto conto dell'imposta di R. M. in conformità del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, essendo stata abolita l'addizionale.

Roma, 31 maggio 1927 — Anno V.

Il direttore generale: A. CERESA.